



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione 151/2024

MODIFICA TEMPORANEA DELLO STATO DEL CONTO 5012451 E DEL CONTO 5012583 ASSOCIATI NEL REGISTRO DELL'UNIONE RISPETTIVAMENTE ALL'IMPIANTO N. AUT. 1021 E ALL'IMPIANTO N. AUT. 1347

VISTA la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Regolamento delegato (EU) n. 2019/1122 che integra la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., in particolare l'articolo 31;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto legislativo giugno 2020, n. 47 e s.m.i., che attribuisce al Comitato il ruolo di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto del 16 aprile 2024 n. 146 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica recante "*Modalità di funzionamento del comitato ETS e della Segreteria tecnica*";

VISTA la deliberazione n. 119/2019 di questo Comitato, recante "*Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030*", notificata alla Commissione Europea in data 30 settembre 2019 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato e approvata dalla Commissione Europea il 12 maggio 2020 (prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga), in particolare l'art. 5;

VISTA la deliberazione n. 23/2021 di questo Comitato, recante "*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47.*" e in particolare l'articolo 17 comma 2;

VISTA la deliberazione n. 125/2024 recante "*Procedure per l'assolvimento dell'obbligo di conformità per l'anno 2023 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 23/2021*";

CONSIDERATO che l'impianto n. aut. 1021 è un impianto di dimensioni ridotte di cui al capo 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. dal 1 gennaio 2021 e il relativo conto (5012451) sul registro europeo è posto in stato di "esclusione" e che lo stesso gestore è tenuto all'adempimento dell'obbligo di conformità per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021;

CONSIDERATO che l'impianto n. aut. 1347 è un impianto di dimensioni ridotte di cui al capo 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. dal 1 gennaio 2021 e il relativo conto (5012583) sul registro europeo è posto in stato di "esclusione" e che lo stesso gestore è tenuto all'adempimento dell'obbligo di conformità per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021;

CONSIDERATO che ai sensi della regolazione applicabile il conto presso il Registro dell'Unione degli impianti di dimensioni ridotte è in stato di "esclusione" a partire dal 1 gennaio 2021, e non è possibile effettuare trasferimenti verso altri conti;

VISTA la richiesta trasmessa il 26 settembre 2024 al Comitato ETS tramite il canale dell'assistenza normativa del Portale ETS dal gestore dell'impianto n. aut. 1347;

VISTA la richiesta trasmessa il 26 settembre 2024 all'Amministratore nazionale del Registro dal gestore dell'impianto n. aut. 1021;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa europea vigente da un conto escluso non è consentito il trasferimento di EUA se non per operazioni di compliance per periodi precedenti, per cancellazioni e che al contempo per i piccoli emittitori la regolazione nazionale consente l'utilizzo di EUA ai fini dell'adempimento all'obbligo di conformità ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021;

VISTA la relazione di istruttoria recante oggetto "*Nota per lo sblocco temporaneo dei conti EU TL rispettivamente dei gestori degli impianti piccoli emittitori nn. autt. 1021 e 1347*" del 27 settembre 2024;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere per consentire il trasferimento delle quote di emissione dai conti dei gestori degli impianti succitati per adempiere all'obbligo di conformità per l'anno 2023 entro il termine di legge del 30 settembre 2024;

Il Comitato nella procedura scritta del 30 settembre 2024

DELIBERA

Articolo 1

(Autorizzazione alla modifica temporanea dello stato del conto 5012451 e del conto 5012583)

1. L'Amministratore nazionale del Registro è autorizzato a modificare lo stato del conto 5012451 intestato all'impianto n. aut. 1021 e lo stato del conto 5012583 intestato all'impianto n. aut.

1347, temporaneamente, per un congruo periodo di tempo, non superiore a cinque giorni lavorativi, al fine esclusivo di consentire ai gestori il trasferimento delle quote di emissione disponibili per l'adempimento di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 23/2021.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati e all'Amministratore del Registro per i dovuti adempimenti anche attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mite.gov.it/>) e sul Portale ETS (ets.minambiente.it).

IL PRESIDENTE

Massimo Beccarello